



## COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia  
Via O. Raimondo 73 – 18019 Vallecrosia

### **ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE** **Contrasto della diffusione del punteruolo rosso delle palme** **N. 70 del 5 Ottobre 2012**

#### **IL SINDACO**

##### **PREMESSO CHE :**

- il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme. E' un parassita particolarmente aggressivo, in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati.
- è stata già riscontrata la presenza dell'organismo nocivo nel territorio comunale di Vallecrosia e i focolai riscontrati si trovano ancora in una porzione ancora circoscritta del territorio.
- l'eventuale proliferazione delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su tutto il territorio non solo comunale ma anche contermini, e comporterebbe un incalcolabile danno economico, ambientale e paesaggistico.

##### **VISTI i principali riferimenti normativi :**

- Decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- Decisione della Commissione 2008/776/CE del 6 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- Decreto Ministeriale 9 novembre 2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento Decisione della Commissione 2007/365/CE (GU n. 37 del 13-2-2008).
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) che, in recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso;
- Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 924 del 09/04/2008 con cui, tra l'altro, è stata costituita una prima zonizzazione del territorio regionale;
- Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 3540 del 27/11/2008 con cui, tra l'altro, c'è stato un primo aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale;
- Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 170 del 05/02/2010 con cui, tra l'altro, c'è stato un secondo aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale;

- Decisione della commissione 2010/467/CE del 17/08/2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

#### **CONSIDERATO CHE :**

- È vietata l'introduzione, la diffusione e la detenzione dell'organismo nocivo nel territorio nazionale.  
- I vegetali sensibili possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana unicamente nel caso in cui:

a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I del D.M. 07/02/2011;

b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposti ad ispezioni da parte dei Servizi fitosanitari regionali di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, conformemente al Titolo VIII dello stesso decreto legislativo, e ne siano dichiarati indenni.

- I vegetali sensibili originari del territorio della Repubblica italiana o importati nel territorio della Repubblica italiana in conformità dell'articolo 4 del D.M. 07/02/2011 possono essere spostati all'interno del territorio della Repubblica italiana unicamente se soddisfano le condizioni fissate all'allegato I, punto 2 del predetto decreto ministeriale.

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

- I Servizi fitosanitari regionali, quando accertano la presenza dell'organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare.

- I Servizi fitosanitari regionali, notificano alle Amministrazioni comunali interessate, oltre al piano di azione regionale anche le misure necessarie per evitare pericolo per la pubblica incolumità di cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

- Le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di scadimento della qualità del patrimonio ambientale urbano derivanti dalla presenza di vegetali di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all'attuazione degli interventi ritenuti più idonei secondo i piani di azione stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

- Le misure da attuare obbligatoriamente derivanti dall'applicazione del D.M. 07/02/2011 sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.

- Chiunque non ottemperi alle disposizioni del D.M. 07/02/2011 è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

#### **RILEVATO CHE :**

- è necessario ed urgente procedere secondo le direttive del Servizio Fitosanitario regionale per il contenimento e l'eradicazione del litofago alla distruzione o trattamento delle palme infette;

- la distruzione deve avvenire nella maniera più tempestiva possibile con idoneo personale qualificato, in linea con la direttive regionali, e distruzione meccanica (cippatura/triturazione) delle palme infette;

#### **CONSIDERATA**

altresì l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza sanitaria e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;

#### **ATTESO CHE**

- i privati cittadini e la popolazione tutta, sono tenuti a segnalare, la presenza dell'insetto e delle piante infestate;

- i medesimi soggetti dovranno consentire l'accesso nelle aree interessate, del personale incaricato dei controlli compreso i necessari mezzi occorrenti;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, e art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE**

**ORDINA**

- 1) - L'attuazione di ogni indispensabile operazione di monitoraggio, prevenzione, intervento curativo, intervento di abbattimento e intervento di distruzione (*evidenziati nel "Piano d'Azione Regionale" di cui al Decreto Dirigenziale n. 663 del 14/03/2011 emanato dal Servizio Fitosanitario Regionale*)
- 2) - Di elevare lo stato di attenzione sul territorio comunale adottando quale prima misura di profilassi, il divieto di potare le palme, di qualsiasi specie, salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio Ambiente Comunale;
- 3) - L'immediata segnalazione da parte di proprietari, a qualunque titolo, della presenza di palme infette nel territorio comunale al Servizio Fitosanitario regionale e al Comune di Vallecrosia,

[di seguito sono riportati i necessari riferimenti]:

Regione Liguria  
Servizio Fitosanitario  
Via Quinto Mansuino 12 (c/o Mercato dei Fiori) – 18038 Sanremo (IM)  
Tel. 0184 5151064-71 ---- Fax 0184 5151077

Comune di Vallecrosia  
Ufficio Ambiente  
Via Orazio Raimondo 73 – 18019 Vallecrosia (IM)  
Tel. 0184 25521 – 0184 2552208 ---- Fax 0184 290920

4) - Nel caso di accertamento della presenza dell'organismo nocivo sulle palme, l'immediata messa in opera con personale qualificato (non improvvisato) di tutte le misure prescritte da parte del Servizio Fitosanitario regionale.

5) - In assenza di Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, il conferimento a rifiuto delle piante infette o parti di esse dovrà essere effettuato conformemente a quanto prescritto dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.). Almeno una copia della documentazione relativa allo smaltimento del rifiuto deve essere sempre disponibile per qualsiasi controllo ritenuto necessario.

**6) - In ogni caso, salvo quanto prescritto dagli organi competenti, negli abbattimenti e smaltimento delle piante compromesse per la presenza di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), **dovranno essere sempre rispettate le seguenti disposizioni :****

- la data dell'intervento deve essere comunicata con anticipo di 5 (cinque) giorni lavorativi al Servizio Fitosanitario regionale e all'Ufficio Ambiente Comunale;
- essere effettuate nelle prime ore del mattino, evitando giorni con forte piovosità che può rallentare l'esecuzione degli interventi e giornate con ventosità eccessiva che può favorire il volo degli insetti adulti;
- l'area sottostante la pianta da abbattere deve essere coperta con teli plastici di idoneo spessore, al fine di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto caduti accidentalmente al suolo;
- il taglio deve essere effettuato a sezioni, asportando prima le foglie e l'apice vegetativo evitandone la caduta libera a terra;
- tutte le parti di pianta tagliate che rivelano cavità con presenza anche sospetta di larve o adulti, prima di essere avviate alla distruzione, devono essere necessariamente imbustate o, in alternativa, stoccate e confinate in contenitori chiusi;
- nel corso delle operazioni si deve provvedere con tempestività alla soppressione degli adulti e degli stadi preimmaginali (larve e bozzoli), che potrebbero accidentalmente liberarsi nell'area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo alla loro soppressione, quali la raccolta manuale ed il confinamento in recipienti chiusi e attivati con sostanze insetticide, l'eliminazione per compressione meccanica;
- alla fine delle operazioni di abbattimento della pianta è necessario procedere alla distruzione ed allo smaltimento dei materiali di risulta infestati mediante idoneo trattamento termico o triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm;
- le porzioni di tronco ed il fogliame non interessati dalla presenza del Punteruolo potranno essere eliminate in un secondo tempo;
- nel caso in cui non sia possibile effettuare tempestivamente le operazioni di taglio e l'abbattimento completo dello stipite (fusto), è necessario provvedere, dopo la eliminazione dell'intera chioma e corona fogliare, nonché della porzione di fusto in cui, presumibilmente, sono allocati la maggior parte delle larve e dei bozzoli, all'avvolgimento della porzione di fusto rimanente con un film plastico di adeguato spessore, in modo da impedire agli insetti adulti di uscire, per dar corso comunque al completamento dei lavori con tempestività;
- qualora non sia possibile effettuare la distruzione in loco, e sia necessario trasportare il materiale infestato in un sito diverso da quello di abbattimento, è necessario confinare lo stesso in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni in plastica di adeguato spessore e resistenza) e/o utilizzare per il trasporto camion chiuso o telonato, per impedirne dispersioni accidentali;
- trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale, territorialmente competente, entro e non oltre i 15 giorni dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate;
- nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori. Qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

**AVVISA CHE**

- Il Servizio Fitosanitario Regionale, territorialmente competente, può intervenire in tutte le fasi di attuazione delle misure fitosanitarie, al fine di verificare la corretta esecuzione e prevenire gli abusi.
- Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005, senza pregiudizio dell'azione penale per eventuali reati commessi.
- A norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione;

## **DISPONE**

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso:

- all'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio [Sede]
- all'Ufficio Ambiente Comunale [Sede]
- al Responsabile dei Servizi Interni per la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune [Sede]
- al Comando Vigili Urbani Comunale [Sede] – incaricato di far rispettare la presente ordinanza
- al Servizio Fitosanitario Regionale [Regione Liguria - Servizio Fitosanitario - Via Quinto Mansuino 12 c/o Mercato dei Fiori – 18038 Sanremo (IM)]
- al Corpo Forestale dello Stato [Via Lamboglia 13 - 18039 Ventimiglia]
- alla Prefettura di Imperia

Il testo integrale dell'ordinanza è consultabile sul sito del Comune di Vallecrosia ([www.comune.vallecrosia.im.it](http://www.comune.vallecrosia.im.it)), dal quale è possibile scaricare l'Allegato "A" per la segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale e al Comune.

**IL SINDACO**  
(Geom. Armando Biasi)

## ALLEGATO "A"

SCHEDA DI SEGNALAZIONE INFESTAZIONE DA PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME  
(Utilizzare una scheda per ogni singola Palma)

INVIARE A MEZZO TELEFAX

Regione Liguria  
Servizio Fitosanitario  
Via Quinto Mansuino 12 (c/o Mercato dei Fiori) – 18038 Sanremo (IM)  
Tel. 0184 5151064-71 ---- Fax 0184 5151077

Comune di Vallecrosia  
Ufficio Ambiente  
Via Orazio Raimondo 73 – 18019 Vallecrosia (IM)  
Tel. 0184 25521 – 0184 2552208 ---- Fax 0184 290920

Identità segnalatore \_\_\_\_\_

### IDENTIFICAZIONE PALMA

Tipo botanico Tipo Phoenix, Jubea, ecc. (foglie pennate)

Tipo Washingtonia, Chamaerops, ecc. (foglie palmate)

Altezza tronco (stipite) cm. \_\_\_\_\_ Diametro medio tronco cm. \_\_\_\_\_

### SINTOMI OSSERVATI

Chioma collassata o essiccata o cimata di recente

Accertata presenza dell'insetto (larve, bozzoli, adulti)

Pianta isolata - Pianta in gruppo - le altre palme manifestano sintomi ? SI NO

(se si, compilare altre schede – una per ogni singola palma)

### UBICAZIONE PALMA NEL COMUNE DI VALLECROSIA

Località \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

(Specificare Via, Strada, Piazza, ecc., Numero civico)

### DATI DEL POSSESSORE DELLA PALMA

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_

(Specificare Via, Strada, Piazza, ecc., Numero civico, Comune e CAP)

Telefono \_\_\_\_\_ Fax e-mail \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_